



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 44 del 22/12/2017

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

L'anno , addì ventidue , del mese di dicembre , alle ore 15,30 , nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - convocazione.

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
FERRANDINO VINCENZO	Si	TRANI GIANLUCA	Si
MONTAGNA LUCA	Si	MATTERA GIUSTINA	Si
MATTERA OTTORINO	Si	DE SIANO DOMENICO	No
DE MAIO IDA	Si	MAZZELLA ANTONIO	Si
CRISCUOLO CARMEN	Si	CENATIEMPO CIRO	Si
DI VAIA LUIGI	Si	SORRENTINO ANTUONO	Si
ZANGHI MARIO	Si		
DE SIANO VALERIA	Si		
FERRANDINO PAOLO	Si		
BALESTRIERI PASQUALE	Si		
TROFA MASSIMO	Si		

Totale Presenti 16 Totale Assenti 1

Il Presidente pone in discussione l'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno

... omissis ...

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione l'argomento che all'unanimità dei voti viene approvato

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- L'articolo due del D.L. n. 193 del 2016, così come sostituito dall'articolo 35 del D.L. n. 50 del 2017, dispone al comma due che "a decorrere dal 1 luglio 2017 le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto

previsto dall'articolo 17, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate";

- dal 1° luglio 2017, l'articolo 1 del D.L. n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione";
- in base alle disposizioni normative sopra richiamate, il Comune, a decorrere dal 1° luglio, potrà riscuotere coattivamente il ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 solo previa adozione della delibera;
- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate;

Considerato che

- il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:
 - o l'articolo 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
 - o il D.L. n. 70 del 2011, articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2012, Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate, termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il D.L. n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia ed istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle Entrate-Riscossione;

Considerato inoltre che

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui alla R.D. n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che, nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento, la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o, esternamente, tramite concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a seconda del tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;
- Ritenuto necessario
- affidare al nuovo soggetto giuridico Agenzia delle Entrate - Riscossione, fin dal suo insediamento, l'attività di riscossione al fine di garantire al Comune la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;
- Visti
- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 disciplinante la potestà regolamentare in generale;
- il regolamento generale delle entrate;

- Visto lo schema di proposta predisposto dal responsabile del procedimento Ten. Col. Giovan Giuseppe Pugliese;
- Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'articolo 49, comma uno, del D.Lgs. n. 267 del 2000.
All'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

di affidare, ai sensi dell'articolo due del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 delle entrate comunali, derivanti da contravvenzioni al Codice della Strada.

Il Consiglio Comunale

Con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell'articolo 134, comma quattro, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerata la necessità di iscrivere a ruolo diversi crediti comunali.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

trattori di lavoro previsto dall'art 2 DL 193/2016 art
35 DL 50/17

IL FUNZIONARIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo:

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo:

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

Il Presidente

MATTERA OTTORINO



Il Segretario Generale

AMODIO GIOVANNI



Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal **09 GEN. 2018**

Il Responsabile

**Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO**



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

**Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO**